

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1176

del 25-6-2021

O G G E T T O

Convenzione con “I.R.E.COOP VENETO” per attività di tirocinio previste dal Corso per Operatore Socio Sanitario (ex L.R. n. 20/2001 e s.m.i.).

Proponente: UOS Formazione
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1326

Il Responsabile “UOS Formazione” riferisce:

“Con L.R. 16.8.2001 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione del Veneto ha istituito la figura dell’Operatore Socio Sanitario, prevedendo le competenze professionali, le attività ed i contesti operativi, ed ha definito le modalità organizzative e gestionali dei relativi corsi di formazione.

Sulla base della citata L.R. 20/2001 e del fabbisogno annualmente rilevato vengono attivati i relativi corsi di formazione da parte della Giunta regionale, la quale nel tempo ha emanato una numerosa serie di avvisi pubblici per la realizzazione di tali iniziative formative da parte degli Organismo di formazione, accreditati ai sensi della L.R. 19/2002.

In attuazione di tali disposizioni e allo scopo di regolamentare l’accesso in tirocinio degli studenti dei Corsi OSS presso le strutture del servizio sanitario regionale, in relazione alla delicatezza dell’assistenza e delle prestazioni sanitarie erogate nelle unità operative coinvolte, con Decreto n. 21 dell’1 Marzo 2017 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, è stata approvata la Direttiva per l’organizzazione presso le Aziende ed Enti del S.S.R. delle attività di tirocinio previste dal Corso per Operatore Socio Sanitario.

Con D.G.R. n. 1124 del 06 Agosto 2020 la Regione del Veneto ha approvato l’avviso pubblico e la direttiva per la presentazione dei progetti formativi per aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il biennio 2020/2021.

Con successivo Decreto Regionale, n. 747 del 23 Settembre 2020, Allegato A8, è stata data attuazione all’avvio dei citati progetti formativi, per il biennio 2020/2021, nel territorio di competenza dell’Azienda ULSS 8 Berica.

Il piano studi del Corso di formazione in oggetto prevede un tirocinio così ripartito: n. 150 ore in Unità operative di degenza ospedaliera e/o strutture intermedie (Ospedali di comunità, Unità riabilitative, Hospice); n. 170 ore in strutture per anziani: case di riposo, R.S.A., strutture semiresidenziali; n. 200 ore suddivise in due esperienze di n. 100 ore ciascuna, presso strutture e servizi afferenti alle aree disabilità, assistenza domiciliare, salute mentale, integrazione sociale e scolastica.

Ciò premesso, I.R.E.COOP VENETO in qualità di organismo di formazione accreditato presso la Regione del Veneto (Cod. Ente 52), titolare di Corsi per Operatore Socio Sanitario, ha chiesto, con nota del 03.06.2021, prot. n. 59047, la stipula di una convenzione, per lo svolgimento di attività di tirocinio dei propri iscritti presso le strutture di questa Azienda.

Considerato quanto disposto con il Decreto n. 747/2020 sopra richiamato, si propone la stipula della convenzione con I.R.E.COOP VENETO per attività di tirocinio di allievi del Corso per Operatore Socio Sanitari, nel testo allegato (**Allegato 1**) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione con I.R.E.COOP VENETO, per lo svolgimento di attività di tirocinio di allievi del Corso per Operatore Socio Sanitario (ex L.R. 20/2001 s.m.i.), previste dalla D.G.R. n. 1124/2020, nel testo allegato (**Allegato 1**) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda ULSS;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 26-6-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 26-6-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

**CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE
PERCORSI FORMATIVI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO
(L. 196/97, D.M. 142/98, L.R. 20/2001 s.m.i.)**

TRA

L'Azienda ULSS 8 Berica, con sede in Vicenza Viale F. Rodolfi, 37, C.F. e P.I. 02441500242, PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19/05/1957, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima Azienda (di seguito denominata "**Soggetto Ospitante**")

E

I.R.E.COOP Veneto, con sede legale in Padova Via Savelli, 128, C.F. 80037180280 e P.I. 00104920285, rappresentata dal sig. Giovanni Sartori, nato a Verona il 20/01/1952, (di seguito denominato "**Soggetto Promotore**")

si stabiliscono i seguenti termini di convenzione per l'effettuazione di periodi di tirocinio guidato da parte di allievi che partecipano ai corsi per Operatori socio sanitari di cui alla Legge Regionale del 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), legge 24 giugno 1997, n. 196 e al successivo Regolamento attuativo D.M. n.142/1998, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che la Regione del Veneto, con Legge Regionale n. 20 del 16 agosto 2001 e successive integrazioni, ha istituito la figura di Operatore Socio Sanitario;
- che con DGR n. 3911 del 31.12.2001 è stato regolamentato il percorso formativo per Operatore Socio Sanitario che è sinteticamente così strutturato:
 - durata del corso fino a diciotto mesi, per un monte ore complessivo non inferiore a 1000 ore, di cui 480 di teoria e 520 ore di tirocinio, da svolgersi presso le strutture e i servizi in cui è prevista la figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario;
- che la Giunta Regionale del Veneto, con propri decreti, sulla base del fabbisogno determinato annualmente ed in relazione alla normativa regionale vigente, programma l'attivazione dei corsi che sono gestiti da istituzioni con comprovata esperienza nel settore secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196/1997 e del Regolamento attuativo D.M. n. 142/1998, l'Azienda Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture territoriali e ospedaliere i soggetti in tirocinio di formazione afferenti ai corsi OSS dell'Ente Promotore.

Art. 2

Il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dal Soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi del tutor e del Responsabile aziendale;
- Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

Il tirocinante, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e sue s.m.i., art. 2, comma 1, lettera a), è equiparato al personale dipendente.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, compresa la normativa in materia di contenimento dell'epidemia da COVID-19;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

Il Soggetto Promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al Soggetto Promotore affinché questi possa trasmettere adeguata comunicazione, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

Art. 5

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 / 2016 ed del D.lgs. 196/2003, novellato dal D.lgs. 101/2018, il Soggetto Ospitante dichiara di essere stato informato in modo completo dal Soggetto Promotore, circa le necessarie modalità di trattamento dei dati personali del tirocinante conferiti dal Soggetto Promotore al Soggetto Ospitante medesimo, per l'esecuzione della presente convenzione. Il Soggetto Ospitante si obbliga ad attivare nei confronti del tirocinante ospitato tutti gli adempimenti derivanti dal Regolamento Europeo n. 679 / 2016 ed del D.lgs. 196/2003 novellato dal D.lgs. 101/2018 inerenti la gestione del rapporto di convenzione (ad es: informative relative al trattamento dei dati personali propri, eventuali nomine di incaricato al trattamento relativamente ai dati personali altrui). Le parti concordano che il Soggetto Promotore non possa essere ritenuto in nessun caso responsabile, direttamente o indirettamente, anche solo parzialmente, dell'eventuale trattamento colposo o doloso dei dati effettuato dal tirocinante durante l'attività da lui svolta presso il Soggetto Ospitante in esecuzione della presente convenzione.

Art. 6

Secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, l'obbligo della formazione in materia di sicurezza risulta assolto, in quanto i contenuti previsti rientrano nel piano studi del corso OSS, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante.

Art. 7

I tirocinanti prima dell'inizio del tirocinio devono prendere visione dei seguenti documenti reperibili nel sito aziendale dell'ULSS 8 "Berica" (www.aulss8.veneto.it):

- 1) Codice di comportamento;
 - 2) Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) dell'Azienda;
 - 3) Regolamento sulla privacy;
 - 4) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
- 1) CCNL di settore e Regolamenti interni Aziendali, tra cui il Regolamento Aziendale per le frequenze ai fini formativi adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1992 del 16.12.2020.

Art. 8

L'accettazione degli allievi tirocinanti avverrà in accordo con il referente organizzativo aziendale per i tirocini dei Corsi OSS individuato dal Soggetto Ospitante, compatibilmente con le esigenze organizzative assistenziali del Soggetto Ospitante ed in armonia con gli obiettivi formativi previsti dal programma di studi.

Art. 9

Per i periodi di durata del tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture, impianti, locali, attrezzature e il proprio personale per la formazione degli allievi nell'espletamento delle mansioni concordate tra responsabili dei corsi e i tutors che verranno individuati a seconda dell'intervento di tirocinio formativo.

Art. 10

Gli allievi non potranno essere adibiti a mansioni diverse da quelle concordate e a funzioni produttive oltre a quelle strettamente necessarie al conseguimento del livello professionale previsto dal progetto formativo concordato.

Art. 11

La presenza di ogni singolo allievo sarà registrata mediante firma giornaliera degli stessi sugli appositi libretti di presenza, vidimati preventivamente, e sottoscritti dal tutor/operatore guida incaricato dal Soggetto Ospitante;

Art. 12

Durante lo svolgimento del tirocinio il Responsabile del corso del Soggetto Promotore manterrà costanti rapporti con i tutors preposti e gli allievi, inoltre, verificherà il regolare svolgimento del tirocinio assicurando la massima disponibilità nell'affrontare eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso dell'esperienza; qualora si verificassero inadempienze gravi il tirocinio verrà sospeso dopo comunicazione al tutor incaricato dal Soggetto Promotore.

Art. 13

La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione ed avrà durata triennale, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con preavviso di almeno 60 giorni con lettera raccomandata A.R.;

Art. 14

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla registrazione, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie sono a carico del Soggetto Promotore.

Art. 15

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Per l'Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Per l'I.R.E.COOP Veneto

Il Legale Rappresentante
Giovanni Sartori